

MODALITA' PER LA CONDIVISIONE DELL'INDENNITA'

In base alla procedura espropriativa adottata (art.20 o 22 del Testo unico sugli espropri) il proprietario riceve una comunicazione mediante notifica con la quale é comunicata l'indennità provvisoria.

Nella comunicazione di che trattasi sono comunicate le modalità e i termini per la l'accettazione dell'indennità, che sono qui di seguito riportate per estratto per entrambe le procedure.

Le accettazioni devono essere inoltrate presso l'ufficio del tecnico incaricato dal soggetto proponente, i cui riferimenti sono indicati nella notifica. Se ricorresse il caso o la necessità le stesse possono essere inoltrate all'ufficio espropri provincia di Cuneo via P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it, E-mail: ufficio.espropri@provincia.cuneo.it, a mani presso l'ufficio protocollo Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo oppure via fax Fax 0171.445459. Referente Dott.ssa Olivero Nazzarena.

PROCEDURA D'URGENZA ART.22

Entro 30 gg. dall'immissione in possesso, il proprietario deve comunicare – utilizzando i modelli 1 e 2 se intende o meno accettare l'indennità determinata in via provvisoria dal Decreto.

In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

Il proprietario può allegare ai modelli citati la fotocopia dell'atto notarile attestante la proprietà del terreno, per facilitare la trasmissione della documentazione completa finalizzata al pagamento dell'indennità.

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla immissione nel possesso, si intende non concordata la determinazione della indennità di espropriazione e l'ente procede ai sensi dell'art. 22 c.4 e c. 5 del DPR 327/2001.

In tal caso si provvede al deposito, entro trenta giorni, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, della somma dovuta. Il deposito è effettuato a norma dell'art. 26 D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Si prosegue a norma dell'art. 21 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. secondo cui il soggetto proprietario é invitato a comunicare se intende avvalersi del procedimento di cui al medesimo articolo designando un tecnico di fiducia, in caso contrario l'Amministrazione in qualità di Autorità espropriante, provvede a richiedere alla Commissione provinciale competente la determinazione della indennità definitiva di espropriazione ai sensi dell'art. 21 c. 15 ed art. 22 c. 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

PROCEDURA ORDINARIA ART.20

Entro **30 giorni dalla notifica della determina** la S.V. deve comunicare – utilizzando i modelli 1 e 2 - se intende o meno accettare l'indennità determinata con il provvedimento dirigenziale.

In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

La S.V. può allegare ai modelli citati la fotocopia dell'atto notarile attestante la proprietà del terreno, per facilitare la trasmissione della documentazione completa finalizzata al pagamento